



**Istituto Comprensivo Statale**  
**A. Crosara**  
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



**ALLEGATO al Regolamento di Istituto**  
**Delibera n. 69 del 24 maggio 2022**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**  
**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**  
**PREMESSA**

*La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.*

Questa è una tra più belle definizioni che la scuola italiana ha avuto nel corso della sua storia, appartiene a un documento importante *Lo statuto delle studentesse e degli studenti* (DPR 249/98) che dichiara espressamente, per la prima volta in uno specifico atto legislativo, i doveri e i diritti degli studenti. Questa definizione rappresenta la premessa da cui partire per affermare il valore della scuola come comunità tesa alla formazione globale della persona e per riconoscere gli studenti come soggetti di diritto, partecipanti e arricchenti la comunità stessa.

In questo difficile compito educativo la scuola collabora con le altre istituzioni fondamentali in particolare con le famiglie che condividono il Patto di corresponsabilità educativa.

Il presente regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione della persona e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. È di fatto un “contratto formativo” sottoscritto e condiviso dall’Istituzione Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi frequentano l’IC A. Crosara.

Il fine del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, studenti, docenti e personale scolastico, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all’inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008.
2. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero sua autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

**ART. 2 - FINALITÀ**

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuolasecondaria di primo grado dell’IC A.Crosara.

Infatti come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

E’ necessario definire i diritti e i doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno feconda di risultati. La mancata osservanza dei doveri comporta delle sanzioni. Il regolamento di istituto chiarirà quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni.

### ART. 3 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:
  - Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
  - I docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
  - La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunno.
  - Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.
  
2. L'alunno ha il diritto di essere incluso positivamente nel gruppo-classe:
  - I docenti favoriscono con ogni mezzo la corretta socializzazione tra gli alunni della classe.
  - Le famiglie vigilano sul corretto uso dei social per evitare il fenomeno del cyber bullismo che con sempre maggiore frequenza interessa anche gli alunni minori di 14 anni
  
3. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:
  - La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
  - La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
  - La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o disostegno.
  
4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:
  - La Scuola forma la persona e il cittadino.
  - La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.
  
5. L'alunno ha il diritto di conoscere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare:
  - Un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto.
  - Gli alunni sono invitati a formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto
  
6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole e adeguato all'età gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.
  - I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento.
  - Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.
  
7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:
  - Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
  - Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
  
8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:
  - La Scuola offre all'alunno strumenti informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
  
9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:
  - La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
  
10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:
  - La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

#### ART. 4 – DOVERI DEGLI STUDENTI

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambientescolastico che frequentano.

In particolare l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando il disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato: controllare il tono della voce, vestirsi in modo decoroso (spalle e pancia coperte, pantaloni corti al ginocchio, no infradito), mangiare e bere in classe solo quando permesso, alzarsi e salutare quando un adulto entra in classe (professori, collaboratori scolastici, esperti esterni ecc.)
9. Comportarsi in modo corretto durante tutti i momenti della giornata scolastica, compresi la ricreazione e il cambio dell'ora.
10. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (non utilizzare insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
11. Rispettare i compagni non compiere atti di bullismo o non lasciare che altri li compiano.
12. Rispettare il dirigente scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
13. Chiedere ed ottenere il permesso sempre prima di uscire dalla classe.
14. Uscire dall'aula per andare in bagno solo se necessario. Esigenze di accesso ai servizi igienici superiori alle 4/5 volte al giorno, se ricorrenti, dovranno essere giustificate dalla famiglia con certificato medico.
15. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
16. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (non scrivere sui banchi, sui muri ecc.).
17. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola, come da successivo Art.5 .
18. Osservare le disposizioni di sicurezza, come, ad esempio, non portare a scuola oggetti pericolosi (taglierini, coltelli, accendini ecc) non affacciarsi o sporgersi dalle finestre, non gettare carta o oggetti dalla finestra, non usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona.
19. Non mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
  - a) marinare la scuola
  - b) falsificare la firma dei genitori/tutori sul registro elettronico;
  - c) non rispettare il divieto di fumo (compresa la sigaretta elettronica) in tutti i locali e le pertinenze scolastiche;
  - d) allontanarsi da scuola senza permesso;
  - e) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su socialnetwork, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
  - f) mettere in atto comportamenti pericolosi o reati tipo: dare fuoco a oggetti e materiali, provocare allagamenti, rubare, spacciare alcolici o sostanze stupefacenti, cedere/vendere sigarette anche elettroniche, diffondere immagini/video violenti e/o pornografici, danneggiare le cose altrui o del patrimonio scolastico, commettere reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.).

**ART. 5 – USO DEL TELEFONO CELLULARE,  
DI ALTRI DISPOSITIVI DIGITALI E DEI SOCIAL DA PARTE DEGLI ALUNNI**

1. è fatto divieto di utilizzare i telefoni cellulari e altri dispositivi digitali (smartwatch, tablet e simili) in orario scolastico. Tale disposizione trova giustificazione, oltre che in ovvi principi di buon senso e di buona educazione, anche nel fatto che tali dispositivi possono essere occasione di distrazione, o strumenti per un uso improprio (messaggi, registrazione audio, video e foto).
2. Durante l'orario scolastico la Scuola mette a disposizione degli alunni e delle famiglie le linee telefoniche scolastiche per comunicazioni urgenti.
3. le famiglie sono invitate a non far portare a scuola i telefoni cellulari e/o i dispositivi digitali di cui sopra a meno che non sia espressamente e formalmente richiesto dai docenti per fini didattici o se sussistano motivazioni determinate da effettive esigenze organizzative familiari. In quest'ultimo caso, i genitori/tutori dovranno valutare la maturità dei figli, istruirli affinché a scuola il cellulare e/o i dispositivi siano sempre spenti e nello zaino, assumendosi la responsabilità di un eventuale uso improprio degli stessi a scuola.
4. la scuola non risponde di eventuali danneggiamenti, smarrimenti ecc dei beni in questione.
5. Nel caso in cui l'alunno non tenga i dispositivi spenti e nello zaino il docente assegnerà una nota disciplinare sul registro, provvederà al ritiro del dispositivo che verrà affidato al collaboratore scolastico del piano il quale lo consegnerà al preside o al vice preside. La famiglia sarà convocata per la riconsegna del dispositivo durante l'orario scolastico per la riconsegna a partire dal giorno successivo sempre in orario scolastico.
6. Uso dei social: secondo la normativa vigente i minori di 14 anni non possono dare il consenso al trattamento dei dati personali, per iscriversi ai social più utilizzati ( whatsapp, Tik-Tok, Instagram ecc...) i genitori/tutori devono autorizzarli. Ricade quindi nella responsabilità dei genitori/tutori, con effetti civili e penali, l'uso incontrollato dei social da parte dei figli minori e delle conseguenti problematiche che hanno un riflesso diretto nella vita scolastica e che potrebbero evolvere in casi cyber bullismo.
7. I genitori/tutori sono tenuti a vigilare e controllare con la massima attenzione l'utilizzo dei social da parte dei figli.
8. La scuola nell'ambito della propria offerta formativa organizza iniziative di informazione/formazione/sensibilizzazione sul corretto uso dei social rivolte agli alunni e alle famiglie. Tutte le famiglie sono chiamate a partecipare.

**ART. 6 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

**ART. 7 – PROVVEDIMENTI ALTERNATIVI ALL'ALLONTANAMENTO  
DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:
  - lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
  - l'ammonizione dello studente orale e scritta;
  - l'avvertimento alla famiglia.
  -
2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
  - a) attività scolastiche come ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a

- uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
- b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
- c) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
- d) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
- e) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
- f) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredi equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto a) è preso dal professore dello studente. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono presi dal Consiglio di classe. I provvedimenti di cui ai punti e) e f) sono presi dal Consiglio di classe con la presenza del Dirigente.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia dal docente per i provvedimenti di cui al punto a), o dal coordinatore della classe per tutti gli altri provvedimenti.

3. È un provvedimento alternativo anche la nota scritta sul diario sul registro elettronico, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene oggettivamente descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione.
4. La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione. In caso di mancato riscontro e necessità il docente può contattare telefonicamente la famiglia. La nota scritta deve sempre essere controfirmata dai genitori per presa visione.
5. In applicazione del principio della responsabilità personale non sono consentite le note sul registro genericamente riferite all'intera classe. In caso di responsabilità diffusa i provvedimenti devono essere assegnati nominativamente.
6. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

#### **ART. 8 – L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA: SOSPENSIONE**

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, cosiddetta sospensione, può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiore a tre.
2. Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e dalle circostanze aggravanti.
3. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
4. **Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:**
  - a) l'intenzionalità del comportamento;
  - b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
  - c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
  - d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
  - e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
  - f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.
5. **Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:**

- a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati simili).
- b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

**6. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:**

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 24/1998.

**ART. 9- ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE  
O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI**

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la nonammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 8 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

**ART. 10 - SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI DI ESAME**

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

**ART. 11 - NORME GENERALI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

- 1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
- 2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
- 3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
- 4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
- 5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
- 6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
- 8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito

dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

**ART.11 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRINCIPALI SANZIONI DISCIPLINARI ( CFR. ART.4 COMMI 2, 3, 4 DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE).**

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

**INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI**

<b>A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici</b>	<b>Tipi di infrazione</b>	<b>Sanzioni disciplinari individuali</b>
	<p>1. Ritardi e mancata giustificazione assenze</p> <p>2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: a) non porta a scuola il materiale b) non esegue i compiti assegnati c) non rispetta le consegne degli insegnanti</p> <p>3. Disturbo arrecato alla lezione</p> <p>4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono ,trasandatezza, mancanza di cura e igiene personale.</p>	<p>- Ammonizione verbale Nota scritta alla famiglia</p> <p>- Nota scritta alla famiglia, in caso di ripetute inadempienze contatto telefonico con la famiglia.</p> <p>- Nota scritta alla famiglia o contatto telefonico</p> <p>- Nota scritta alla famiglia o contatto telefonico</p>

<p><b>B. Grave Inadempimento dei doveri scolastici</b></p>	<p style="text-align: center;">1.</p> <p>1. Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze.</p> <p>2. Numero di ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico superiori a 4.</p> <p>3. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe e negli anditi</p> <p>4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari. - linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui. - gesti e comportamenti scorretti: derisione di compagni, lancio di oggetti, violenza fisica e/ o verbale.</p> <p>5. Comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offesa, derisione, false asserzioni, ecc.</p> <p>6. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso</p> <p>7. uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· non cura l'ambiente dove si lavora</li> <li>· non effettua la raccolta differenziata</li> <li>· danneggia le strutture imbrattando conscritte</li> <li>· usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni</li> </ul> <p>7. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso dispositivi digitali( cellulare, smartwatch, tablet ecc)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dispositivo acceso,</li> <li>· dispositivo fuori dallo zaino</li> <li>· utilizzo del cellulare in classe o a scuola</li> <li>· Utilizzo di altri dispositivi digitali</li> <li>· rifiuto di consegnare il dispositivo al docente</li> </ul> <p>Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. si affaccia e/o getta oggetti dalla finestra</li> <li>b. porta a scuola oggetti pericolosi</li> <li>c. non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)</li> </ul>	<p>- Riammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori Sospensione fino a 2 giorni</p> <p>- Sospensione fino a 2 giorni da valutare</p> <p>- Sospensione fino a 3 giorni</p> <p>- Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Sanzione riparativa da valutare</p> <p>- Sospensione fino a 3 giorni Riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature. Pagamento del danno da parte della famiglia.</p> <p>- Nota sul registro, ritiro del cellulare e/ o dei dispositivi digitali</p> <p>- Nota sul registro, immediata convocazione in presidenza con genitore/tutore</p> <p>- Sospensione fino a 3 giorni</p>
--	--	--



<p><b>C. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto</b></p>	<p>Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari di cui ai punti B.4 e B.5</p> <p>Reiterazione del mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto:          uso di materiale di cancelleria in tempi e modi impropri arrecando danni e/o mettendo in pericolo persone e/o cose          porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolosi (accendini, petardi, coltellini ecc.)</p> <p>assenza ingiustificata scoperta dalla scuola (alunni colti a marciare la scuola, giustificazioni sul registro elettronico con credenziali dei genitori)</p> <p>Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico</p> <p>allontanamento dalla scuola senza permesso</p>	<p>- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze.</p> <p>- Sospensione fino a 5 giorni</p> <p>- Sospensione fino a 5 giorni</p> <p>- Da valutare riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature. Pagamento del danno da parte della famiglia.</p> <p>- Sospensione fino a 5 giorni</p>
--	---	--

<b>D. Commissione di reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone</b>	Violazione delle regole relative alla Legge sulla privacy: acquisizioni di immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente divulgati in rete	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione edelle circostanze
	Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione edelle circostanze
	Spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti	- Sospensione fino a 15 giorni
	Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	- Risarcimento materiale del danno
	Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi	- Risarcimento materiale del danno
	Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	- Sospensione fino a 15 giorni
	Messa in atto di reati che comportano una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio,allagamento ecc.). Detenzione e divulgazione di materiale illecito sui social (xenofobo, violento, pedopornografico ecc.)	- Sospensione per oltre 15 giorni
	Reiterazione di reati che violano la sicurezza, l'incolumità e dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	- Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico Esclusione dagli scrutini finali
Messa in atto di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale	- Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali	

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, dell'esistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica così come esplicitato nel precedente art.6 , c. 1 e 2.

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

#### **ART. 12 - IL PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE FINO A QUINDICI GIORNI**

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione se direttamente coinvolti.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta

di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.

3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Per una possibile sospensione fino a 3 giorni il dirigente e il coordinatore della classe, prima della riunione del Consiglio, invitano lo studente, accompagnato da almeno un genitore a discolarsi. Nei casi più gravi lo studente, accompagnato dai genitori, riferirà davanti all'intero Consiglio.
7. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

#### **ART. 13 - IL PROCEDIMENTO PER PROVVEDIMENTI PIÙ GRAVI DELLA SOSPENSIONE FINO A QUINDICI GIORNI**

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolarsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di discolarsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

#### **ART. 14 - IMPUGNAZIONI**

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

**Elaborato dal Collegio docenti, delibera 39 del 18 maggio 2022**  
**Approvato dal Consiglio di Istituto delibera 69 del 24 maggio 2022.**